

STATUTO

**SOTTOSOPRA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARRE BG VIA GRUMELLA 2/A

Numero REA: BG - 331363

Codice fiscale: 02888280167

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto nn. 58880/13598 di rep.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Parre (BG) la Società cooperativa denominata:

“Sottosopra Società Cooperativa sociale ONLUS”.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, e in modo più restrittivo di quanto previsto dall'art.2512 c.c. e s.s. la società:

- a) non può distribuire dividendi;
- b) può remunerare le azioni sottoscritte dai soci sovventori nella misura massima del 2%;
- c) non può distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non

occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi educativi sociali e assistenziali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone svantaggiate (anziani, minori, disabili, situazioni di svantaggio socio culturale, ecc.) proponendosi, senza scopi di lucro, di ottenere per i soci continuità di lavoro, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi del soci, ha per oggetto sociale:

A) Servizi socio-assistenziali ed educativi

La Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- a. servizi e centri di riabilitazione;
- b. centri d'accoglienza residenziali e semiresidenziali;
- c. attività di prevenzione;
- d. attività di sostegno scolastico;
- e. centri, strutture, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero e del turismo;
- f. servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso altre strutture d'accoglienza;
- g. attività d'informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini per il superamento dell'emarginazione e per la difesa dei diritti delle categorie più deboli della società;
- h. attività di progettazione, formazione, consulenza e orientamento;
- i. attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza;
- j. attività di animazione e mediazione interculturale.

B) Attività produttive nelle quali realizzare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate così come previsto dall'art. 1, L 381/91, lettera b)

La cooperativa può gestire una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo di soci e soggetti svantaggiati ai sensi dei decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione.

In particolare la cooperativa al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Istituire e gestire laboratori per la produzione e la commercializzazione di manufatti in genere, assumendo lavorazioni in proprio e per conto terzi;

b) Realizzare attività di assemblaggio;

c) Gestire attività di somministrazione di alimenti e bevande;

d) Svolgere attività artigianali legate alla lavorazione della ceramica, del legno, dei tessuti, dei metalli e di tutti quei materiali idonei alla fabbricazione, trasformazione, conservazione e restauro di oggetti ornamentali decorativi ed artistici, anche nel campo della scultura e della pittura;

e) Provvedere alla realizzazione ed alla gestione di sistemi di elaborazioni delle informazioni, l'analisi, lo sviluppo, il commercio e la locazione di programmi applicativi, la codifica e la registrazione di informazioni a mezzo computer ed altri sistemi di immagazzinamento e di trasmissione delle informazioni,

f) Provvedere alla elaborazione a mezzo computer di dati anche per conto di terzi;

g) Espletare servizi riferiti alla realtà abitativa (quali puliture, rinfrescature, tinteggiature, verniciature, pavimentazioni, tappezzerie, assistenza alla piccola impiantistica domestica ed abitativa per privati, condomini, comunità, ecc.);

h) Espletare servizi riferiti all'ambiente (quali la conservazione, la manutenzione, la custodia di spazi verdi e giardini, vie, piazze; lo smaltimento dei rifiuti sotto tutte le forme previste dalla normativa vigente in materia, mediante l'allestimento e la gestione di adeguate attività e /o impianti e discariche di qualsiasi tipo; l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata di qualsiasi tipo di rifiuti e di materiale riciclabile in genere anche mediante la realizzazione e la gestione di centri, pubblici e privati, allo scopo attrezzati, ecc.);

i) Provvedere ai lavori di pulizia in genere, di sanificazione e di igienizzazione ambientale;

j) Avviare qualsiasi altra attività economica finalizzata all'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa può svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa ha la possibilità di integrare la propria attività con quella d'altri enti cooperativi, d'associazioni di volontariato, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore. La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali, con l'esclusione assoluta di svolgimento di quelle attività che la legge riserva a società appositamente autorizzate in possesso di determinati requisiti e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente per il conseguimento degli scopi sociali con esclusione tassativa di raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma nel rispetto della legge vigente e delle istruzioni fissate dalla banca d'Italia e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la

Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi

sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) **soci prestatori** vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- 2) **soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;
- 3) **soci fruitori**, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 6 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 7 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 20, comma primo punto 2), del presente statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili.

La quota minima è stabilita nella deliberazione di emissione.

Art. 8 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 9 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 10 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 11 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'indicazione dell'importo e del numero di azioni sottoscritte e l'impegno a versarle;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e ss. del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; inoltre devono illustrare le ragioni nella relazione al bilancio.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro dovrà essere data evidenza nel bilancio sociale.

Art. 12 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

adottate dagli organi sociali.

Art. 13 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 14 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata in forma scritta alla società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.39 e ss.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 15 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 (Delibere di esclusione)

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 15 devono essere comunicate per scritto all'interessato il quale può ricorrere entro 60 giorni dalla comunicazione al Tribunale.

Art. 17 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, cod. civ.

Art. 18 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 17.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il valore delle azioni per le quali non sarà possibile il rimborso entro un anno a causa della mancata comunicazione della banca di appoggio e delle modalità di accredito della somma da parte del socio recedente, sarà devoluto alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari ad Euro 26,00 e nel complesso non superiori ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 5) dalla riserva straordinaria;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 11.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge

medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori.

Il ristorno è ripartito fra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili e la ripartizione dei ristorni;

a-bis) l'approvazione del bilancio sociale;

b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;

e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;

f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001

g) le modificazioni dello statuto;

h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 25 (Assemblee)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e quando ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto dei soci aventi diritto. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano

presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad eccezione della delibera di scioglimento anticipato della società e le modifiche statutarie per le quali è necessario il voto favorevole di almeno un quarto della totalità dei soci.

Art. 28 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 29 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il Presidente dell'assemblea verifica le regolarità della costituzione dell'assemblea, regola lo svolgimento dell'adunanza e accerta i risultati delle votazioni.

Art. 31 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, e il loro numero è determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Coloro che assumono cariche sociali devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. In particolare su di essi non devono gravare carichi pendenti di natura penale, devono possedere il diploma di una scuola secondaria superiore ovvero specifiche competenze nel settore che costituisce

l'oggetto dell'attività della cooperativa ed, infine, non devono essere amministratori di società di lucro operanti nel medesimo territorio della Cooperativa, il cui oggetto sociale sia analogo a quello di quest'ultima.

Art. 32 (Presidente del Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il Presidente non può ricoprire questa carica per più di tre mandati consecutivi.

Art.33 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e a condizione che i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni al massimo, gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'incarico se non espressamente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci. Essi hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico previa presentazione di idonea documentazione.

Art. 37 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 38 (Organi di controllo)

Allorchè sia previsto dalla legge, per la revisione legale dei conti è nominato un Organo di Controllo o un Revisore dei Conti, iscritto nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo, tra l'altro, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I poteri, il funzionamento e la scadenza del predetto Organo di Controllo o Revisore sono disciplinati dalle disposizioni in tema di società per azioni e, laddove applicabile, in tema di impresa sociale.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali, e in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010.

La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

L'Organo di controllo è rieleggibile.

Per essere nominati, i membri dell'Organo di controllo devono possedere requisiti di specchiata onorabilità, professionalità ed indipendenza, richiamati sul punto anche i requisiti previsti al precedente art. 31.

Il compenso dell'Organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Nei casi previsti come obbligatori dalla Legge, o qualora lo si ritenga opportuno, i soci, su proposta motivata dell'Organo di controllo, se esistente, nominano il Revisore Legale dei Conti (o la Società di Revisione Legale) e ne determinano, per tutta la durata dell'incarico, il corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo adeguamento.

Si applicano al Revisore Legale dei Conti (o alla Società di Revisione Legale) tutte le norme previste per gli stessi dalla legge. In mancanza del Revisore Legale dei Conti (o della Società di Revisione Legale), la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo.

L'assemblea dei soci potrà sempre nominare un Organo di Controllo o Revisore, monocratico o collegiale, anche qualora non fosse obbligatorio per legge.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art 40 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo entro trenta giorni dalla richiesta; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. N. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali potrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

È vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

F.to Silvana CATANIA

F.to Guido DE ROSA (L.S.)

17 di 17